



UNIONE TERRE DI FIUME

tra i Comuni di Molino dei Torti - Sale

Via Manzoni n°1 – Sale - Cap. 15045

www.unioneterredifiume.it

REGOLAMENTO INCENTIVI PER IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali del Servizio Programmazione e gestione entrate patrimoniali e tributarie dell'Unione Terre di Fiume ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Articolo 2

Costituzione e quantificazione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento nei Bilanci degli Enti è istituito apposito Fondo incentivante, come previsto dall'art. 9bis del Regolamento per la Disciplina delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale di Sale con deliberazione n. 28 in data 28/11/2022 e dall'art. 10 del Regolamento per la Disciplina delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale di Molino dei Torti con deliberazione n. 17 in data 29/11/2022.
2. Il Fondo incentivi recupero evasione e potenziamento ufficio entrate dell'Unione Terre di Fiume è alimentato dal trasferimento, da parte dei Comuni associati, delle seguenti fonti di entrata riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
 - a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, anche di natura corrispettiva, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
 - b) il 5 % delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondoincentivi iscritto nel Bilancio dell'Unione, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione dei Comuni associati, si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il Bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari, anche corrispettiva, iscritti nel Bilancio di Previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nei Bilanci consuntivi approvati nell'anno di riferimento.

Articolo 3

Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio dell'Unione preposto alla gestione delle entrate e quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita annualmente, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso, su proposta del Responsabile del

Servizio Programmazione e Gestione Entrate patrimoniali e tributarie, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Entrate.

2. La quota destinata al potenziamento delle risorse strumentali non dovrà comunque superare la percentuale del 1% delle maggiori entrate accertate ed incassate nell'anno di riferimento. Sono destinate alle medesime finalità le eventuali risorse rinvenienti dalla mancata distribuzione al personale per il superamento dei limiti del 15% dello stipendio tabellare.
3. La quota destinata al potenziamento delle risorse strumentali è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi di attività ausiliarie e della conseguente formazione dei dipendenti, funzionale alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione, nonché al potenziamento dei servizi di assistenza, consulenza ed auditing fiscale e di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e più in generale diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni coi cittadini.
4. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 4

Trattamento accessorio

1. La quota di risorse destinata al riconoscimento al trattamento accessorio del personale entra nella parte Entrata del Fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 79 comma 2 lett. a) del CCNL 2019-2021 che espressamente richiama l'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 2015-2018;
2. Il responsabile della costituzione del Fondo inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Dlgs. 75/2017.
3. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio programmazione e gestione entrate patrimoniali e tributarie, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi dei comuni associati e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.
4. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
5. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
6. In sede di assegnazione degli obiettivi al Servizio Programmazione e gestione entrate patrimoniali e tributarie vengono predeterminati anche gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali sono indicati i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto, anche appartenente ad altri servizi e gli indicatori di risultato. L'incentivo distribuito all'interno del gruppo di lavoro, individuato dal Responsabile di Servizio sulla base delle concrete attività da svolgere, sui maggiori accertamenti IMU e TARI anche di natura corrispettiva nonché alle attività connesse alla partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali,

sulla base del livello di responsabilità professionale, dovrà essere assegnato nel rispetto delle seguenti percentuali:

- Responsabile di servizio/funziionario responsabile del tributo: 20 %
 - Istruttore amministrativo/contabile appartenente al Servizio Programmazione e gestione entrate addetto all'attività di accertamento: 40 %
 - Istruttore appartenente all'Area programmazione e gestione finanziaria: 10 %
 - Istruttore amministrativo/tecnico appartenente ad altra area: 20 %
 - Collaboratori amministrativi e tecnici: 10 %
7. Le percentuali di cui al precedente comma 6 saranno modificate nel caso in cui partecipino alle attività di recupero solo alcune delle figure professionali sopra-indicate; in questo caso la relativa quota è proporzionalmente distribuita fra le altre figure che sono state impegnate nel lavoro di recupero.
8. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base delle percentuali indicate, successivamente certificate dal Responsabile del Servizio Programmazione e gestione entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo del Piano della performance.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 di pubblicazione.

Sommario

Articolo 1 2

Oggetto del Regolamento 2

Articolo 2 2

Costituzione e quantificazione del Fondo 2

Articolo 3 2

Destinazione del Fondo 2

Articolo 4 3

Trattamento accessorio 3

Articolo 5 4

Entrata in vigore 4